



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "E. DE AMICIS"

Via degli studi, 22 Comiso - Tel. 0932-961655 - Fax 0932 - 731923 C.F.82001160884

e-mail: rgee01400l@istruzione.it – pec: rgee01400l@pec.istruzione.it

CIRCOLARE n. 36

Comiso, 21/11/2023

Al personale Docente
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: Aggiornamento normativa per la presentazione certificati medici per assenze prolungate

Si porta a conoscenza delle SSLL che, per quanto attiene alla regione Sicilia, in ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, si ritiene non più applicabile il Decreto interassessoriale n. 1019 del 11/11/2020, avente ad oggetto le "procedure di riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti previsti dall'art. 3, L. R. n. 13/2019", pertanto, secondo l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, trova applicazione generalizzata la previgente disciplina di cui alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), il cui art. 3 sancisce che **l'obbligo della certificazione medica per assenza scolastica si applichi per assenze superiori ai 10 giorni.**

Di conseguenza, fatte salve le ipotesi in cui i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali per esigenze di sanità pubblica,

l'obbligo di esibizione della certificazione medica, sussiste per le sole assenze di durata superiore a 10 giorni e deve ritenersi valevole per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, senza distinzioni tra i diversi livelli del sistema educativo. Le assenze entro i 10 giorni andranno giustificate sul diario dalla famiglia indicando il motivo dell'assenza.

Direttore Scolastico
Dot.ssa Carmela Paolino
Carmela Paolino